

Omologazione risultati gare del 8/10/2017 - 2° giornata di ANDATA - 1° Fase  
 ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE

**Girone 1**

1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato	Mete	Arbitro
S.S.D. PRO RECCO RUGBY A.R.L.-TK GROUP RUGBY TORINO		26 - 30	( 4- 3)	Sig. ANGELUCCI R.
ITINERA CUS TORINO ASD	-ASD RUGBY LYONS	26 - 45	( 4- 6)	Sig. VEDOVELLI F.
ACCADEMIA NAZIONALE I.FRANCES-C.U.S. GENOVA ASD		21 - 34	( 3- 5)	Sig. BOLZONELLA S.

**Girone 2**

1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato	Mete	Arbitro
JUNIOR RUGBY BRESCIA ASD	-RUGBY COLORNO 1975 SRL SSD	14 - 22	( 2- 3)	Sig. FRANCO M.
RUGBY NOCETO FC SOC.COOP. S.D-VERONA RUGBY SRL SSD		13 - 29	( 1- 4)	Sig. RIZZO E.
RUGBY PARABIAGO SSD SRL	-ASD RUGBY MILANO	35 - 12	( 4- 2)	Sig. PALLADINO A.

**Girone 3**

1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato	Mete	Arbitro
VALPOLICELLA RUGBY 1974 ASD	-RUGBY PETRARCA SRL S.D.	34 - 21	( 6- 3)	Sig. MESCHINI F.
(Vedi delibera)				
VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD	-RUGGERS TARVISIUM ASD	53 - 9	( 7- 0)	Sig. ROSELLA F.
RUGBY UDINE UNION F.V.G. SRL	-RANGERS RUGBY VICENZA	11 - 13	( 1- 2)	Sig. NOBILE A.

**Girone 4**

1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato	Mete	Arbitro
ASD GRAN SASSO RUGBY	-L'AQUILA RUGBY C. SSD ARL	20 - 27	( 3- 4)	Sig. PASSACANTANDO C.
PRIMAVERA RUGBY ASD	-OTTOPAGINE RUGBY BENEVENTO	7 - 52	( 1- 8)	Sig. ODOARDI D.
CAVALIERI UNION R.PRATO SESTO-RUGBY PERUGIA ASD		13 - 18	( 1- 3)	Sig. MASINI L.

**C L A S S I F I C A**

**Girone 1**

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
C.U.S. GENOVA ASD	10	2	2	0	0	14	89	41	48	0	2
ASD RUGBY LYONS	10	2	2	0	0	10	73	31	42	0	2
TK GROUP RUGBY TORINO	9	2	2	0	0	7	59	52	7	0	2
ACCADEMIA NAZIONALE I.FRANCESCATO	2	2	0	0	2	7	47	63	-16	0	2
S.S.D. PRO RECCO RUGBY A.R.L.	2	2	0	0	2	5	31	58	-27	0	2
ITINERA CUS TORINO ASD	1	2	0	0	2	7	46	100	-54	0	2

**C L A S S I F I C A**

**Girone 2**

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
VERONA RUGBY SRL SSD	10	2	2	0	0	10	76	35	41	0	2
RUGBY COLORNO 1975 SRL SSD	9	2	2	0	0	9	66	24	42	0	2
RUGBY NOCETO FC SOC.COOP. S.D.	5	2	1	0	1	5	40	37	3	0	2
RUGBY PARABIAGO SSD SRL	5	2	1	0	1	5	45	56	-11	0	2
ASD RUGBY MILANO	0	2	0	0	2	3	20	62	-42	0	2
JUNIOR RUGBY BRESCIA ASD	4-	2	0	0	2	6	36	69	-33	4-	2

**C L A S S I F I C A**

**Girone 3**

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD	10	2	2	0	0	13	101	18	83	0	2
VALPOLICELLA RUGBY 1974 ASD	5	2	1	0	1	9	51	46	5	0	2
RUGBY UDINE UNION F.V.G. SRL	5	2	1	0	1	3	25	21	4	0	2
RUGGERS TARVISIUM ASD	4	2	1	0	1	3	34	70	-36	0	2
RANGERS RUGBY VICENZA	4	2	1	0	1	2	22	59	-37	0	2
RUGBY PETRARCA SRL S.D.	1	2	0	0	2	4	29	48	-19	0	2

**C L A S S I F I C A**

**Girone 4**

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Meta	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
OTTOPAGINE RUGBY BENEVENTO	6	2	1	0	1	11	71	31	40	0	2
CAVALIERI UNION R.PRATO SESTO ARL	6	2	1	0	1	5	33	18	15	0	2
RUGBY PERUGIA ASD	5	2	1	0	1	6	45	45	0	0	2
ASD GRAN SASSO RUGBY	5	2	1	0	1	6	44	46	-2	0	2
PRIMAVERA RUGBY ASD	5	2	1	0	1	5	39	79	-40	0	2
L'AQUILA RUGBY CLUB SSD ARL	1	2	1	0	1	4	27	40	-13	4-	2

**DECISIONE SU ISTANZA DEPOSITATA DALLA SOCIETA' JUNIOR RUGBY BRESCIA ASD IN DATA 3 OTTOBRE 2017**

**Il Giudice Sportivo,**

vista la comunicazione Pec del 3 ottobre 2017 (ore 12.24) prot. 167/GS a firma del Dirigente Sig. Francesco Braga della Junior Rugby Brescia Asd, con la quale veniva segnalato un illecito sportivo accaduto al minuto 1.31 del 2° tempo, al giocatore Andrea Gazzoli e commesso dal giocatore n. 11 del Verona Rugby SRL, verificati i presupposti di cui all'art. 56 e ss. del Regolamento di Giustizia lo dichiara ammissibile.

Con la email in commento il Verona Rugby allegava il video della partita con l'episodio in contestazione.

Concessi i termini previsti dal Regolamento di Giustizia il Verona Rugby SRL provvedeva a depositare una memoria a difesa recapitata all'ufficio del Giudice Sportivo in data 9 ottobre 2017 (ore 15.17), alla quale in calce era presente un link con il video della partita.

Il Giudice Sportivo, pertanto, dichiarava conclusa la fase dell'istruttoria.

Nel merito la Junior Rugby Brescia Asd lamentava come l'arbitro dell'incontro Sig. Gabriele Baldassarre non avesse visto il fallo commesso ai danni del Sig. Andrea Gazzoli e dunque chiedeva di poter accedere alla prova video di cui all'art. 41 del Reg. di Giustizia, per l'adozione dei provvedimenti consequenziali all'episodio di fallo violento.

Nel costituirsi in giudizio il Verona Rugby SRL, censurava le richieste della controparte nella considerazione che il placcaggio in questione era stato sanzionato in campo dal Direttore di gara e dunque, non sussisterebbero i presupposti per l'applicazione delle sanzioni a seguito dell'utilizzo della prova televisiva ex art. 41, comma 1 lett. b) del Reg. di Giustizia.

Evidenziava infatti il Verona Rugby SRL, come l'episodio in questione era stato rilevato dal Direttore di gara e che non aveva comunque causato lesioni ne gravi ne gravissime.

Il Giudice Sportivo preliminarmente ritiene opportuno ascoltare telefonicamente il Direttore di gara per una più completa ricostruzione dei fatti.

Il Sig. Gabriele Baldassarre aveva modo di precisare che: *"ero intento a seguire un raggruppamento di giocatori e dunque non ho percepito l'entità e la dinamica del placcaggio. Dopo qualche secondo vedendo il giocatore della Junior Rugby Brescia a terra ho fischio la sospensione del gioco. Sono entrati i soccorsi e mi sono avvicinato al Giudice di linea Gabriele Platania che era in una posizione migliore rispetto alla mia. Lo stesso mi ha confermato che si trattava di un placcaggio pericoloso e che la sanzione poteva essere quella di un calcio di punizione ed ho ripreso il gioco assegnando la sanzione contro il Verona Rugby."*

Allo stesso modo si è proceduto ad ascoltare telefonicamente il Giudice di linea che ha segnalato l'episodio al Direttore di gara, il Sig. Gabriele Platania il quale ha riferito: *"mi trovavo a pochi metri dal raggruppamento in posizione defilata ma comunque utile per notare che il giocatore n. 11 del Verona eseguiva un placcaggio nei confronti del n. 9 del Brescia che era intento a passare la palla avendola raccolta dal raggruppamento a terra. L'arbitro vedendo il giocatore a terra ha fischio l'interruzione del gioco. Mi sono avvicinato a lui e gli ho riferito che dal mio punto di osservazione ho notato il placcaggio che poteva definirsi pericoloso ma che avrebbe meritato al massimo un calcio di punizione. Il gioco è ripreso con una sanzione contro il Rugby Verona"*.

Alla luce delle precisazioni della terna arbitrale è accoglibile la tesi della difesa del Verona Rugby SRL, con la conseguenza che non possono essere visionati i video depositati dalle due Società stante il tenore letterale dell'art. 41 Regolamento di Giustizia **"qualora tale documentazione concerna fatti violenti volontariamente commessi a gioco fermo o estranei all'azione di gioco non rilevati dagli ufficiali di gara o comunque che abbiano causato lesioni gravi o gravissime"**.

Nel caso che ci compete, il Giudice di linea Sig. Gabriele Platania è stato preciso nel riferire l'azione e la sua evoluzione, non potendo il Giudice Sportivo entrare nel merito se la sanzione comminata in campo sia quella conforme o meno alle Regole di gioco.

**PQM**

**Il Giudice Sportivo**, visti gli artt. 27/1 lett. s), 41, 56, 57, 58, 59 e 60 del Regolamento di Giustizia, dichiara di non accogliere l'istanza presentata dalla Junior Rugby Brescia Asd poiché i fatti lamentati sono stati debitamente visti e sanzionati dalla terna arbitrale, impedendo di fatto la visione delle immagini ex art. 41 del Regolamento di Giustizia depositate dalle due Società.

Stante la natura della questione si esonera l'istante dal versamento della tassa per le spese di accesso alla Giustizia.

**Roma, 11 ottobre 2017**

**(Avv. Marco Cordelli)**

**DELIBERA GARA Girone 3 – “VALPOLICELLA RUGBY 1974 ASD/RUGBY PETRARCA SRL S.D.” dell’8/10/2017**

**Il Giudice Sportivo,**

**visto** il referto del Sig. Francesco Meschini nel quale si dà atto che la Società Rugby Petrarca SRL S.D. ha presentato un elenco nominativo di 23 giocatori con il numero minimo di giocatori di prima linea (sei giocatori di prima linea) stabilito dalle norme vigenti per squadre con 23 giocatori indicati in lista;

**considerato** che la gara si è svolta dal 34° minuto del secondo tempo con mischie “no contest”, poiché la suddetta società aveva esaurito i giocatori abilitati a giocare in prima linea a seguito degli infortuni occorsi ai giocatori **n. 3** Sig. Marco Lazzarotto (tess. 241738 – PS) al 5° minuto del secondo tempo sostituito dal **n. 19** Sig. Alberto Chinchio (tess. 265836 – 1L), **n.1** Sig. Gianmaria Pelliero (tess. 226828 – PD) all’8° minuto del secondo tempo sostituito dal **n. 18** Sig. Alberto Gallochio (tess. 212425 – 1L), **n.8** Sig. Giacomo Capuzzo (tess. 192492 – 1L) al 31° minuto del secondo tempo sostituito dal **n. 22** Sig. Matteo Zulian (tess. 241737), e **n. 18** Sig. Alberto Gallochio (tess. 212425 – 1L) al 33° minuto del secondo tempo;

**preso atto** che dal 34° del secondo tempo fino al termine della gara si è giocato con mischie “no contest” in quanto la società Rugby Petrarca SRL non aveva più a disposizione giocatori di prima linea da rimpiazzare;

**viste** le disposizioni contenute nelle Regole di Gioco del Rugby Union (edizione 2017) alla regola 3.5 lettera b), e la regola 3.6 lett. a), c) e d), nonché la Circolare informativa C.N.Ar. n° 15/2008-09 del 25 febbraio 2009;

**omologa** la gara con il risultato conseguito sul campo di 34 a 21 (mete 6 – 3) in favore della società Valpolicella Rugby 1974 ASD.

Roma, 11 ottobre 2017

(Avv. Marco Cordelli)

**SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE**

**AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo**

- **BAGOLIN LUCA**, della RUGBY UDINE UNION F.V.G. SRL, espulso temporaneamente al 32° del 1°tempo
- **BELLANDI EMANUELE**, della JUNIOR RUGBY BRESCIA ASD, espulso temporaneamente al 12° del 2°tempo
- **DELORENZI MARCOS GERMAN**, della RUGBY PERUGIA ASD, espulso temporaneamente al 4° del 1°tempo
- **FADANELLI FLAVIO**, della RUGBY PERUGIA ASD, espulso temporaneamente al 25° del 2°tempo
- **GASTALDO ALBERTO**, della RUGBY VICENZA ASD, espulso temporaneamente al 9° del 2°tempo
- **GHERARDI MARCELLO**, della ASD RUGBY LYONS, espulso temporaneamente al 7° del 2°tempo
- **IDOTTA ANTONINO**, della VII RUGBY TORINO ASD, espulso temporaneamente al 38° del 1°tempo
- **KOFFI KOUASSI ANTOINE**, della ACCADEMIA NAZIONALE I.FRANCESCATO, espulso temporaneamente al 25° del 2°tempo
- **MOYLAN LIAM ROHAN**, della US RUGBY BENEVENTO ASD, espulso temporaneamente al 5° del 2°tempo
- **NIBERT JULIEN**, della RUGBY COLORNO 1975 SRL SSD, espulso temporaneamente al 7° del 2°tempo
- **NOTO DAVIDE**, della S.S.D. PRO RECCO RUGBY A.R.L., espulso temporaneamente al 36° del 1°tempo
- **PERUGINI TIZIANO**, della RUGBY PERUGIA ASD, espulso temporaneamente al 39° del 2°tempo
- **SONZOGNI ARRIGO JOSE MATIAS**, della RUGBY VICENZA ASD, espulso temporaneamente al 33° del 2°tempo
- **SUTTO MICHELE**, della RUGGERS TARVISIUM ASD, espulso temporaneamente al 40° del 1°tempo
- **ZINI LUCA**, della C.U.S. GENOVA ASD, espulso temporaneamente al 2° del 2°tempo

**AMMONIZIONI - 2° Cartellino Giallo**

- **LAVINI CRISTIANO**, della PRIMAVERA RUGBY ASD, espulso temporaneamente al 14° del 2°tempo

**ATTENZIONE - LE SCADENZE DELLE SANZIONI DELLA SQUALIFICA POSSONO ESSERE SOGGETTE A PROLUNGAMENTO IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE N° 99/2012 (valida per tutte le stagioni sportive) E AI SENSI DELL'ART.91 punti 3) e 4) DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA**

**ILLECITI TECNICI A CARICO DI GIOCATORI - SQUALIFICHE**

- **DAL MARTELLO ALESSANDRO**, della RUGBY VICENZA ASD, espulso al 35° del 2°tempo, infraz. Art. 027/01 lett. K) (PUGNO), **DUE SETTIMANE DI SQUALIFICA (dal 9/10/2017 al 22 Ottobre 2017 compresi)**

**Il Segretario  
(Sig.ra Gigliola Giannini)**

**Il Giudice Sportivo Nazionale  
(Avv. Marco Cordelli)**